

## **STATUTO**

### **ARTICOLO 1.=**

A norma dell'articolo 18 della Costituzione Italiana, degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, del D.lgs. 4 dicembre 1997 n.460 (e s.m.i.), è costituita l'"**A.D.E.R. Calabria - Associazione Dipendenti Ente Regione Calabria - Onlus**", di seguito denominata per brevità "**A.D.E.R. CALABRIA - ONLUS**".

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Ha sede legale in Catanzaro, città capoluogo di regione e sede della Giunta Regionale, in Via Armando Fares, 85.

L'organo amministrativo, su delibera dell'assemblea ordinaria, potrà trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato, nonché istituire, trasferire o sopprimere sezioni e sedi locali e provinciali, unità locali operative quali, a solo titolo esemplificativo, delegazioni, uffici amministrativi, sedi operative e sportelli senza stabile rappresentanza.

Spetta, invece, all'assemblea straordinaria deliberare il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato, nonché istituire, trasferire o sopprimere sedi

secondarie, filiali, agenzie e delegazioni con "rappresentanza stabile", sia in Italia che all'estero.

#### **ARTICOLO 2.=**

L' "A.D.E.R. Calabria - Onlus" è un'associazione dei lavoratori della Regione Calabria, basata su principi democratici, autonoma, apartitica e apolitica, in collegamento con le realtà sindacali ed istituzionali presenti nel territorio.

Essa opera prevalentemente nell'ambito della Regione Calabria e ha durata illimitata.

#### **ARTICOLO 3.=**

L'Associazione non ha scopi di lucro, neanche indiretto e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale mediante lo svolgimento di attività nel settore della beneficenza, della formazione, dello sport, della valorizzazione delle cose di interesse storico e artistico e della promozione della cultura e dell'arte.

In particolare l'Associazione intende operare nei confronti di soggetti svantaggiati dal punto di vista economico e/o sociale, provvedendo alle loro necessità materiali.

Per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali l'Associazione potrà intraprendere, a titolo esemplificativo e

non esaustivo, le seguenti attività:

- promuovere raccolte di denaro e beni da devolvere a soggetti svantaggiati dal punto di vista economico e sociale o ad altri enti Onlus che svolgano la loro attività nei confronti di soggetti svantaggiati dal punto di vista economico e sociale;
- organizzare reti di solidarietà che si occupino di segnalare le persone in stato di indigenza e di provvedere alla distribuzione dei generi di prima necessità;
- promuovere campagne di sensibilizzazione nei confronti delle situazioni di indigenza presenti sul proprio territorio.

L'attività di beneficenza potrà, inoltre, essere svolta anche mediante il finanziamento di specifici progetti di utilità sociale, ritenuti particolarmente meritevoli.

- Attivare iniziative culturali, anche in collaborazione con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita.
- Promuovere seminari, tavole rotonde ed iniziative culturali in genere volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche di natura sociale del territorio.
- Progettare e realizzare iniziative formative dirette a favorire la partecipazione di soggetti svantaggiati,

istituendo borse di studio per la promozione culturale dei giovani particolarmente meritevoli ed in situazioni di disagio economico.

- Promuovere ed attivare iniziative sportive che favoriscano la partecipazione di soggetti diversamente abili, considerando lo sport quale strumento di integrazione e di inclusione sociale.

- Promuovere la conoscenza e l'individuazione del patrimonio culturale della Regione Calabria, sostenendo anche gli interventi di conservazione del patrimonio culturale.

- Promuovere i luoghi della cultura e dell'arte, nonché le tradizioni della nostra Regione, sviluppando attività e percorsi a favore di persone svantaggiate.

Si specifica che le attività statutarie sono dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e/o componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

È fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione delle attività ad esse direttamente connesse.

L'Associazione, per il conseguimento dello scopo sociale,

potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, purché rientranti negli scopi istituzionali e volti a realizzare attività istituzionali, accessorie o connesse.

L'Associazione può aderire ad associazioni, confederazioni, istituzioni operanti nei propri settori di attività o affini e stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati.

#### **ARTICOLO 4.=**

Gli Associati si distinguono in effettivi ed onorari.

Possono far parte dell'associazione quali associati effettivi i dipendenti ed i pensionati del ruolo della Regione Calabria che ne facciano domanda e provvedano al pagamento di una quota associativa, nonché i dipendenti comunque in servizio presso i dipartimenti della Giunta Regionale e quelli degli Enti strumentali ed "in house" della Regione Calabria, nonché i pensionati dei su menzionati dipartimenti e Enti.

Possono far parte dell'associazione anche i familiari degli associati che dichiarano di condividere lo statuto sociale e provvedano al pagamento di una quota associativa pari alla metà di quella prevista per gli associati.

Le domande di ammissione devono esser presentate in forma

scritta al Consiglio Direttivo che decide in merito.

Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare, tra l'altro, di:

- essere a conoscenza delle norme statutarie, di eventuali regolamenti, di attenersi alle norme statutarie e regolamentari, accettandole pienamente;
- impegnarsi al pagamento della quota associativa determinata annualmente dal Consiglio Direttivo da corrispondersi secondo le modalità indicate dal Consiglio Direttivo.

Se entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda, al richiedente non perviene alcuna comunicazione contraria, l'istanza si ritiene approvata e l'associato dovrà versare la quota associativa entro i successivi 10 (dieci) giorni.

Deliberata l'ammissione, il richiedente diviene associato.

Il rifiuto di ammissione dovrà essere adeguatamente motivato e tempestivamente comunicato all'interessato. L'interessato che provvede ad eliminare le cause che hanno portato al rifiuto di ammissione può presentare nuovamente la domanda di ammissione.

Gli associati effettivi ogni anno dovranno versare una quota il cui importo verrà determinato dal Consiglio Direttivo e comunicato agli associati medesimi unitamente alle modalità di

versamento.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell'associazione, sono intrasmissibili e non rivalutabili.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salva la facoltà di recesso di cui infra.

#### **ARTICOLO 5.-**

Il Consiglio Direttivo può conferire onorificenze e cariche onorifiche o nominare associati onorari i Consiglieri regionali e i cittadini calabresi che hanno acquisito particolari benemeranze in campo sociale, culturale, sportivo ed istituzionale.

L'Assemblea nomina il Presidente onorario tra gli associati onorari su proposta motivata del Consiglio Direttivo. La carica di Presidente Onorario è unica e può essere conferita a chi abbia svolto distinti meriti nel compimento del volontariato.

Il Presidente Onorario e gli associati onorari non hanno diritto di intervento e di voto in assemblea e non sono ammessi ad alcuna partecipazione attiva nell'amministrazione dell'Associazione; non sono tenuti al pagamento della quota

associativa, non possono essere eletti a componenti il Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 6.=**

Gli associati effettivi hanno tutti uguali diritti e doveri; non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato effettivo maggiore d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

La qualità di associato non è trasmissibile e si perde per le seguenti cause:

morte, dimissioni, decadenza o esclusione.

In particolare:

- le dimissioni dovranno essere presentate per iscritto ed indirizzate al Consiglio Direttivo dell'"A.D.E.R. Calabria - Onlus" ed avranno effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché siano fatte almeno tre mesi prima;
- la decadenza si verifica per la perdita di uno qualsiasi dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

#### **ARTICOLO 7.=**

Gli associati con delibera del Consiglio Direttivo possono



essere esclusi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti sociali od alle disposizioni assunte dagli organi associativi;
- b) quando in qualunque modo arrechino danni materiali o morali alla "A.D.E.R. Calabria - Onlus";
- c) qualora non tengano un comportamento corretto e riguardoso nello svolgimento delle attività previste dall'articolo 3 del presente statuto.
- d) qualora il socio abbia perso per qualunque motivo la qualifica di associato.

#### **ARTICOLO 8.=**

Gli associati effettivi possono essere sospesi quando si rendono morosi per tre mesi consecutivi nel pagamento della quota associativa senza giustificato motivo.

Agli associati sospesi non è consentito l'esercizio di alcun diritto derivante dalla qualifica di associato.

Verranno riammessi solo a seguito del pagamento di tutte le somme dovute all'associazione stessa. Trascorsi ulteriori tre mesi il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione del socio moroso.

#### **ARTICOLO 9.=**

I provvedimenti disciplinari sono deliberati dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti e devono essere specificatamente motivati e preceduti da formale contestazione degli addebiti.

Gli associati sospesi od espulsi possono opporsi al provvedimento preso nei loro confronti ed inoltrare ricorso al Presidente dell'"A.D.E.R. Calabria - Onlus" il quale sottoporrà l'istanza all'assemblea degli associati nella prima riunione che si terrà subito dopo l'adozione del provvedimento disciplinare.

E' facoltà dell'Assemblea annullare o ridurre le sanzioni comminate.

#### **ARTICOLO 10.=**

Gli associati che abbiano dato le dimissioni o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

#### **ARTICOLO 11.=**

L'associazione è retta e caratterizzata dai principi della democraticità della struttura, dalla elettività e gratuità

delle cariche associative in assenza di limitazioni soggettive alle candidature, nonché della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.

Sono organi dell' "A.D.E.R. Calabria - Onlus":

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

#### **ARTICOLO 12.=**

L'organo sovrano dell'"A.D.E.R. Calabria - Onlus" è l'Assemblea composta da tutti gli associati effettivi in regola con il pagamento della quota di iscrizione e della quota annuale associativa; le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto vincolano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

L'assemblea in seduta ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del conto consuntivo (entro il 30 aprile) e del bilancio preventivo (entro il 31 ottobre).

L'Assemblea si riunisce altresì quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati effettivi.

In quest'ultima situazione l'assemblea dovrà essere convocata,

a cura del Consiglio Direttivo, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta e l'ordine del giorno comprenderà le motivazioni che hanno determinato la richiesta di convocazione e sarà vincolante per la stessa Assemblea.

#### **ARTICOLO 13.=**

L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo mediante la pubblicazione sul sito ufficiale dell'Associazione di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà inoltre essere fissato il giorno per la seconda convocazione: questa non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea potrà validamente deliberare anche in mancanza di tali formalità qualora siano presenti o rappresentati tutti gli associati effettivi e siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 14.=**

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati effettivi in regola con il pagamento della quota associativa maturata sino al mese che precede la riunione.

L'associato può farsi rappresentare in assemblea mediante

delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione da altro associato che non sia dipendente dell'associazione o componente del Consiglio Direttivo.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee con effetto sia per la prima che per la seconda convocazione.

Ogni associato non può avere più di cinque deleghe. Solo gli associati effettivi e non anche gli onorari hanno diritto di voto in assemblea.

Ogni associato effettivo ha diritto ad un voto in assemblea.

#### **ARTICOLO 15.=**

Le deliberazioni dell'assemblea in seduta ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria indetta per deliberare le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto è valida in prima convocazione se sono presenti i  $\frac{2}{3}$  (due terzi) degli associati, in seconda se è presente  $\frac{1}{5}$  (un quinto) degli associati e delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il

voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Si precisa che ai fini della determinazione dei "quorum" costitutivi e deliberativi si computano esclusivamente gli associati effettivi.

#### **ARTICOLO 16.=**

L'assemblea è presieduta dalla Presidente del Consiglio Direttivo ed, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti; il Presidente è assistito da un Segretario designato dagli intervenuti.

Al Presidente spettano i poteri di accertare la regolare costituzione dell'assemblea; garantire il regolare svolgimento della riunione; accettare o rifiutare le mozioni presentate; dirigere la discussione, escludere dal voto le persone non legittimate, proclamare il risultato delle votazioni.

Il voto deve essere espresso in modo palese.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Le deliberazioni assembleari saranno trascritte nel relativo libro e pubblicate sul sito ufficiale dell'Associazione per i dieci giorni successivi all'assunzione delle stesse.

#### **ARTICOLO 17.=**

L'assemblea in seduta ordinaria:

- a) approva il piano di attività e la relazione programmatica predisposta dal Consiglio Direttivo;
- b) approva il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo;
- c) nomina i componenti il Consiglio Direttivo ed il Presidente Onorario;
- d) approva i regolamenti di funzionamento dell'Associazione, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- e) delibera sul trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune nonché sull'istituzione, trasferimento o soppressione di sezioni e sedi locali e provinciali, unità locali operative quali, a solo titolo esemplificativo, delegazioni, uffici amministrativi, sedi operative e sportelli senza stabile rappresentanza;
- f) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo o sottoposti al suo esame dagli amministratori e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

#### **ARTICOLO 18.=**

L'assemblea in seduta straordinaria:

- 1) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo;

2) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'"A.D.E.R. Calabria - Onlus".

#### **ARTICOLO 19.=**

Le elezioni agli organi sociali sono disciplinate da apposito regolamento elettorale approvato dall'Assemblea.

Hanno diritto al voto gli associati effettivi che risultano in regola con il versamento delle quote associative maturate sino al mese che precede la data delle elezioni.

Possono essere eletti negli organismi sociali gli associati effettivi iscritti all'"A.D.E.R. Calabria - Onlus" in data anteriore alla data fissata per le elezioni.

Ciascun elettore potrà rappresentare, per delega, cinque associati.

Lo svolgimento delle elezioni degli organi associativi è regolato da una commissione elettorale, la cui composizione, poteri e modalità di funzionamento sono previsti e disciplinati nel regolamento elettorale.

#### **ARTICOLO 20.=**

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri eletti dall'assemblea tra gli associati effettivi. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni.



I componenti il Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

#### **ARTICOLO 21.=**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatta eccezione per quelli esclusivamente demandati all'assemblea dalle vigenti disposizioni di legge.

Esso, pertanto, a titolo meramente esemplificativo:

- a) formula il programma delle attività associative;
- b) redige annualmente il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- c) approva i regolamenti interni predisposti da apposita Commissione di nomina del Consiglio stesso da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) delibera l'ammissione, la decadenza, la sospensione e l'espulsione degli associati;
- f) determina la quota associativa;
- g) delibera le deleghe, in base alle attività da affidare ai Consiglieri o associati;
- h) esegue le deliberazioni dell'assemblea;
- i) nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario;

l) nomina speciali commissioni per le varie attività che possono contribuire al raggiungimento degli scopi associativi;

m) propone all'Assemblea il trasferimento della sede nell'ambito del comune, l'istituzione di sezioni e sedi locali e provinciali, unità locali operative quali, a solo titolo esemplificativo, delegazioni, uffici amministrativi, sedi operative e sportelli senza stabile rappresentanza.

#### **ARTICOLO 22.=**

I Consiglieri che nel corso del mandato risultassero assenti dalle riunioni del Consiglio Direttivo per almeno tre volte consecutive senza giustificato motivo, decadono dalla loro carica.

Qualora venissero a mancare uno o più componenti, gli altri componenti il Consiglio Direttivo provvederanno a sostituirli, scegliendoli tra i Soci che abbiano maggiormente collaborato per il migliore funzionamento dell'Associazione.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri cessano tutti gli altri; in tal caso il Presidente ovvero il Vice Presidente o, in loro assenza, il Consigliere più anziano dovrà convocare l'Assemblea degli associati affinché si provveda ad indire nuove elezioni.

### **ARTICOLO 23.=**

Il Consiglio Direttivo si riunisce, se necessario, almeno una volta al mese e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o opportuno.

Il Presidente, peraltro, è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri.

La convocazione del Consiglio deve avvenire mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica, sms) da spediti almeno otto giorni prima della data stabilita per la riunione, con l'indicazione del giorno, dell'ora ed il luogo della stessa, nonché l'ordine del giorno.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con le stesse modalità almeno tre giorni prima della riunione.

Qualora siano presenti tutti i membri in carica, il Consiglio Direttivo potrà validamente deliberare anche in assenza di dette formalità di convocazione. La seduta è valida quando intervengono la metà più uno dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori aventi diritto di voto presenti alla riunione.

La riunione è presieduta dal Presidente ed, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dalla persona designata dagli intervenuti. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni consiliari saranno trascritte nel relativo libro e pubblicate sul sito ufficiale dell'Associazione per i dieci giorni successivi all'assunzione delle stesse.

#### **ARTICOLO 24.=**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'"A.D.E.R. Calabria - Onlus", ed inoltre:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo;
- b) cura l'esecuzione degli atti deliberativi;
- c) è responsabile dell'attuazione e del perseguimento dei fini del presente Statuto;
- d) risponde dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione;
- e) stipula contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegna comunque l'Associazione stessa;
- f) garantisce il rispetto delle norme statutarie.

In caso di sua assenza o impedimento, i compiti del Presidente

saranno assolti direttamente dal Vice Presidente.

#### **ARTICOLO 25.=**

Le cariche sociali sono completamente gratuite.

Ai Consiglieri di altre provincie diverse da quelle dove ha sede l'"A.D.E.R. Calabria - Onlus" compete il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, secondo le modalità previste dalle leggi sui pubblici dipendenti.

#### **ARTICOLO 26.=**

Il patrimonio dell'"A.D.E.R. Calabria - Onlus" è costituito:

§ dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dagli Associati ed espressamente destinati a patrimonio;

§ dai beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

§ dalle quote associative e contributi degli associati;

§ da quanto di attivo resti da opere, manifestazioni e comunque da ogni attività svolta dall'"A.D.E.R. Calabria - Onlus";

§ da contributi di privati;

§ contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

§ versamenti, erogazioni, sovvenzioni di pubbliche amministrazioni, Enti locali, Istituti di Credito, Enti e Società in genere e da quant'altro l'associazione riceva al fine di sostenere la propria attività;

§ da redditi patrimoniali;

§ donazioni e lasciti testamentari;

§ rimborsi derivanti da convenzioni;

§ entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

§ contributi di organismi internazionali.

Il patrimonio dell'"A.D.E.R. Calabria - Onlus" deve essere destinato esclusivamente al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

#### **ARTICOLO 27.=**

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio Preventivo elaborato dal Consiglio Direttivo è presentato all'Assemblea degli associati, per l'approvazione, entro il mese di ottobre dell'anno che precede l'esercizio

finanziario stesso.

Il Conto Consuntivo dovrà essere presentato all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di cui si riferisce.

I bilanci devono restare pubblicati nel sito ufficiale dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione e rimarranno pubblicati su detto sito per i dieci giorni successivi all'approvazione.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelli ad esse direttamente connesse.

#### **ARTICOLO 28.=**

Lo scioglimento dell'"A.D.E.R. Calabria - Onlus" è deliberato dall'assemblea in sede straordinaria che nominerà uno o più

liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio che residua dopo l'esaurimento della liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ARTICOLO 29.=**

Per quant'altro non previsto dal presente Statuto valgono le norme del codice civile e le leggi speciali in materia.